

«Diritti dell'uomo» e «diritti umani»: sinonimia pacifica?

Tanto quel guastamestieri del volgo è ardito a manomettere le parole, e a far dir loro le cose più lontane dal loro legittimo significato! Perché, vi domando io, cosa ci ha che fare poeta con cervello balzano?

A. Manzoni¹

1 Il peso della lingua

Come è noto, la lingua non è soltanto uno strumento per comunicare ma contribuisce a plasmare i nostri pensieri (e con questi la nostra visione del mondo), è un potente vettore di cultura e di conoscenza, trasforma la realtà (soprattutto quando ha valenza performativa) e può avere anche un forte valore simbolico. È proprio in considerazione di tale «potenza» e icasticità che negli ultimi decenni del XX secolo si sono levate varie voci volte a normare l'uso della lingua in senso non discriminatorio, non offensivo e insomma politicamente corretto. Se la lingua non è un codice neutro scevro di implicazioni culturali, ideologiche, sociali, psicologiche ecc., occorre disciplinarne l'uso per attenuarne gli eventuali effetti collaterali indesiderati. In questo ordine di idee, le istanze contro il sessismo nella lingua sono quelle che hanno mobilizzato più energie, promuovendo ampi dibattiti e dando origine anche ai provvedimenti e alle direttive più articolati.

Il cantiere del pari trattamento linguistico resta tuttora aperto e, per quanto concerne il livello istituzionale federale svizzero, abbiamo già avuto modo di riferire quali soluzioni sono attualmente prospettabili (Bonetti 2012, Egger 2014). Un dato certo in questo contesto è il fatto di trovarsi in una fase di cambiamenti e di grande oscillazione, poiché l'uso della lingua evolve lentamente², ma anche perché non vi è generale consenso sulle soluzioni da adottare nei singoli casi concreti. Una conseguenza di tale situazione *in fieri* è, nella pratica scrittoria, l'emergenza di dubbi e incertezze su come usare determinate espressioni; l'esempio dell'espressione «diritti dell'uomo», oltre a sollevare questioni legate alla nozione stessa, è emblematico per la sua evoluzione nell'area italoфона e anche perché illustra un certo atteggiamento nei riguardi della lingua che occorre analizzare con attenzione.

2 Caccia all'«uomo»

Concetto chiave per eccellenza della causa antidiscriminatoria, «diritti dell'uomo» figura non a caso in testa all'elenco dei termini problematici sotto il profilo del pari trattamento linguistico di uomo e donna: infatti in appendice a quello che

può essere considerato il testo fondativo del dibattito in materia in Italia, la prima delle «Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua» proscrive perentoriamente l'uso di questo sintagma. Riportiamo per chiarezza la prima voce di tali Raccomandazioni (A. Sabatini 1987, 107):

No	Sì
I diritti dell'uomo	I diritti umani I diritti della persona (umana) I diritti dell'essere umano I diritti degli esseri umani

A giudicare dalla diffusione odierna di «diritti umani», questa prima raccomandazione ha avuto (contrariamente a molte altre) un notevole successo, riconducibile tuttavia anche a un facile calco dall'equivalente inglese «human rights». Del resto, recenti pubblicazioni specialistiche sembrano confermare questa tendenza conferendole quasi il crisma dell'ufficialità: una monografia importante sulla problematica a livello internazionale si intitola *La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e organizzazioni regionali* (Marchesi 2011), mentre un'ampia rassegna di carattere enciclopedico pubblicata alcuni anni or sono fa esplicito riferimento alla nozione di diritti umani³.

Occorre tuttavia interrogarsi sulla legittimità di una simile sostituzione, perché non è certo che «diritti umani» possa surrogare adeguatamente «diritti dell'uomo» e neppure che la logica che presiede a questa sostituzione sia scevra di implicazioni problematiche.

3 La logica della sostituzione

Una costante delle istanze per un uso politicamente corretto del linguaggio è la raccomandazione di sostituire parole o espressioni connotate negativamente con altre meno invischiate. Come accade nei progetti per la semplificazione del linguaggio amministrativo, si propone di rinunciare a determinate parole o espressioni e di privilegiarne altre, sottintendendo evidentemente che l'eventuale costo dell'operazione di permuta sia trascurabile o comunque giustificato dai vantaggi risultanti dalla sostituzione. Così, ad esempio, parlare di «direzione» invece di «direttore» spersonalizza sì il messaggio (= costo) ma consente di tenere un discorso scevro di implicazioni sessiste (= vantaggio), oppure, usare il termine «domanda» invece dell'aulico «istanza» restringe sì il campo semantico di quanto si intende (= costo) ma permette di farsi capire più facilmente da un'ampia cerchia di pubblico (= vantaggio). Il problema è che solitamente tali raccomanda-

zioni non menzionano mai il costo della sostituzione, lasciando intendere che esista una perfetta sinonimia tra il termine da sostituire e il sostituto, quasi che la ricchezza lessicale di una lingua fosse in realtà un inutile fardello riducibile a un nucleo di poche parole capaci di riassumere il significato di molte altre ad esse legate da sinonimia⁴.

Una posizione poco comprensibile, specie se assunta da chi pretende di muovere da una coscienza della polivalenza del linguaggio e da chi dovrebbe quindi essere sensibile ai risvolti semantici e simbolici di ogni singola parola. Non si vuole qui contestare a priori l'intenzione di adeguare il linguaggio, e segnatamente anche quello giuridico caratterizzato peraltro da uno spiccato conservatorismo, alle nuove esigenze della realtà sociale e neppure di negare la naturale evoluzione della lingua, ma si vuole semplicemente invitare chi propone siffatti interventi di pianificazione linguistica ad adottare un approccio cauto e differenziato che valuti per ogni caso particolare l'opportunità di un intervento e, soprattutto, le conseguenze dello stesso. Come vedremo più avanti, il costo della sostituzione di «diritti dell'uomo» con «diritti umani» è considerevole, ma ciò che stupisce non è tanto che tale costo sia stato sottovalutato rispetto ai presunti vantaggi, ma che di una siffatta valutazione non si sia mai discusso, come se, appunto, la logica della sostituzione non avesse bisogno di alcuna giustificazione, imponendosi da sé in nome dell'«adeguamento del linguaggio giuridico alla lingua di genere» (Cavagnoli 2013, 115).

4 La polisemia di «uomo»

L'espressione «diritti dell'uomo» sarebbe ambigua in quanto potrebbe lasciar intendere che ci si riferisca esclusivamente ai diritti delle persone di genere maschile. Inoltre, designando uomini e donne attraverso il maschile «uomo», rappresenterebbe in modo esemplare l'impostazione androcentrica in un campo che dovrebbe invece interessare palesemente ogni essere umano. A prescindere dall'aspetto materiale, per il quale il dubbio è fugato dalla genesi stessa della nozione di diritti dell'uomo e in particolare dal tenore del primo testo che ne ha formalizzato l'espressione⁵ (cfr. segnatamente Avis *Droits de l'homme* 1998 e Bonetti 1989, 305), il rilievo nega implicitamente la polisemia della parola «uomo» (polisemia forte di almeno 16 accezioni, cfr. Battaglia 1961-2002, *sub vocem*): considerato poi che il primo significato del termine «uomo» è «essere umano appartenente biologicamente alla specie *Homo sapiens* e dotato di caratteristiche fisiche, psichiche, intellettuali a essa proprie, in particolare delle capacità di sviluppare il pensiero logico e il linguaggio articolato e delle facoltà di discernimento morale» (*ibid.*), perché il costrutto «diritti dell'uomo» dovrebbe riferirsi esclusivamente ai diritti degli individui maschi? Se così fosse, l'espressione scelta

sarebbe, semmai, al plurale «diritti degli uomini». La lettura limitativa mette in evidenza, paradossalmente, un approccio androcentrico proprio da parte di chi vorrebbe combattere questo tipo di impostazione di base, e – fatto ancora più incomprensibile – sembra inoltre ipotizzare una gerarchia nei significati delle parole polisemiche secondo la quale l’accezione connotata dal genere prevalga sugli altri significati. Anche in questo caso, dunque, si constata un approccio alla lingua quanto mai discutibile.

5 La sistematica del diritto

La lingua del diritto ha, come tutti i linguaggi specialistici, le sue esigenze e particolarità. Quando si intende riferirsi ai diritti riconosciuti a una determinata categoria di enti, nel diritto si usa il genitivo (ossia il complemento di specificazione), affinché sia chiara ed inequivocabile la titolarità dei diritti in questione. Si hanno pertanto ad esempio i diritti della personalità, i diritti del nascituro, i diritti del lavoratore, i diritti d’autore e via dicendo. Si ricorre invece all’aggettivo per delimitare un particolare settore dei diritti, quasi una materia determinata, come ad esempio i diritti politici, i diritti civili, i diritti reali ecc. L’aggettivo, in questo caso, non qualifica tanto la natura dei diritti in questione, bensì specifica l’area di pertinenza degli stessi, una disciplina.

In un tale ordine sistematico l’espressione «diritti umani» risulta un corpo estraneo e si presta ad ambiguità, poiché i diritti «umani» potrebbero, nella logica descritta, definire tutti i diritti afferenti all’essere umano (e in quanto tali diventare un concetto quasi onnicomprensivo del diritto) oppure riferirsi al loro carattere umano nella sua accezione morale, un concetto altrettanto vago e comunque non giuridico⁶, oppure, ancora, riferirsi ai diritti dell’umanità, intesa come comunità degli esseri umani. In definitiva, con tale espressione viene meno non solo la collocazione esatta di tali diritti nella logica dell’ordinamento giuridico, ma anche il significato stesso della nozione, poiché l’accento del sintagma non è più posto sul fatto che l’essere umano in quanto tale⁷ è titolare di determinati diritti, è reso autonomo sotto il profilo del diritto⁸, bensì sulla qualificazione degli stessi, sulla delimitazione di un settore del diritto o addirittura su un altro tipo – più ampio rispetto al novero di quelli fondamentali – di diritti (cfr. anche infra n. 5)⁹.

6 La semantica

Anche sotto il profilo semantico la sostituzione solleva non pochi dubbi. Se l’espressione «diritti dell’uomo» esprime chiaramente l’idea illuministica che è stata all’origine di questa nozione, ossia il riconoscimento di un certo numero di diritti fondamentali «collocati nella sfera del *proprium* della persona come potere

a disposizione della libertà dell'individuo» (Ferrone 2014, 100) e quindi ascrivibili all'essere umano in quanto tale e non in quanto membro di una determinata comunità o in quanto soggetto in situazione, ossia dunque l'idea di fare dell'individuo stesso un «centro d'imputazione di diritti e doveri»¹⁰ opponibili in particolare ai detentori del potere politico, lo spettro semantico dell'espressione «diritti umani» è molto più ampio e vago, potendo designare, *sicut verba sonant*, sia i diritti dell'individuo sia quelli inerenti alle collettività umane (o all'umanità intera¹¹) o ancora quelli specifici dell'uomo moderno come potrebbe esserlo il diritto al libero accesso a Internet. Né è escluso, come rilevato in precedenza, il significato più onnicomprensivo – e invero di scarsa utilità – di «relativo alla persona umana», che potrebbe comprendere gran parte dei diritti previsti dai nostri ordinamenti giuridici.

D'altra parte, gli storici del diritto ci insegnano che dietro alla differenza semantica tra le due espressioni si cela anche una differenza nozionale; i «diritti dell'uomo» rimanderebbero alla tradizione inaugurata dalla Rivoluzione francese con la centralità dell'uomo e del cittadino considerati nella loro individualità e inseriti in un contesto politico e giuridico nazionale (Crouzatier 2008, 13), mentre i «diritti umani» si iscrivono in una tradizione anglosassone più universalistica propria del diritto internazionale e si basano su un approccio che tende a trascendere la prospettiva statale (Celotti 2013, 49). Nei contesti istituzionali, a qualsiasi livello, l'accezione da considerare – salvo specificazioni – è sicuramente la prima.

7 Conclusioni

Il caso della sostituzione dell'espressione «diritti dell'uomo» con «diritti umani» è esemplare di una certa leggerezza nell'uso della lingua, sia da parte di chi ha raccomandato la sostituzione senza interrogarsi sulle conseguenze per l'economia semantica dell'espressione (quello che abbiamo definito il «costo» della sostituzione) sia da parte di chi ha ossequiato la raccomandazione in modo acritico per mettersi al passo coi tempi. Il risultato è una grande dispersione terminologica¹² che va dalla compresenza dei due termini – facilitata dalla parentesi: «i diritti dell'uomo (o diritti umani)» oppure «i diritti umani (o diritti dell'uomo)» –, passando per «diritti della persona», «diritti dell'essere umano» per giungere fino a «diritti dell'umanità» o «diritti fondamentali». Una situazione affatto insoddisfacente sotto più punti di vista: innanzi tutto perché crea ambiguità e incertezza, poi in quanto viola l'esigenza di «precisione analitica e coerenza» necessarie alla lingua del diritto (Gambaro 2012, 47), in terzo luogo perché può corroborare l'erronea convinzione che non solo nel diritto ma in generale un termine possa sostituirne un altro senza troppe difficoltà e quindi, infine, poiché sottende un'idea

della lingua grossolana e approssimativa, un'idea in netto contrasto, tra l'altro, con i presupposti che dovrebbero presiedere a qualsivoglia – eventuale – intervento pianificatorio o normativo sulla lingua.

Jean-Luc Egger, Capo sostituto Sezione Legislazione e lingua, Divisione italiana, Servizi linguistici centrali, Cancelleria federale, Berna,

e-mail: jean-luc.egger@bk.admin.ch

Note:

- 1 Manzoni 1995, 214-215.
- 2 Sui ritmi lentissimi del processo naturale di sedimentazione della lingua aveva già insistito, proprio in relazione a questa problematica, F. Sabatini rievocando un testo di Devoto, cfr. F. Sabatini 1987, 17.
- 3 *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, UTET 2007.
- 4 È il vento abrasivo di cui scrive Arcangeli (2011, 247): «Soffia da qualche tempo nel nostro paese (ma anche altrove) un vento impetuoso, proveniente dalle aride regioni di uno "strumentale" neoilluminismo, che nel nome dell'equità e della trasparenza, dell'uguaglianza e della giustizia, dei diritti civili e delle pari opportunità vorrebbe spazzare via dall'italiano amministrativo – e dall'italiano tout court – "il troppo e il vano"».
- 5 Vale la pena di ricordare che la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789 era stata concepita come prologo (o prelegge) di carattere assiomatico alla Costituzione in elaborazione, perché «Pour qu'une Constitution soit bonne, il faut qu'elle soit fondée sur les droits des hommes, et qu'elle les protège évidemment: il faut donc, pour préparer une Constitution, connaître les droits que la justice naturelle accorde à tous les individus; [...]», (corsivo nostro) Rapport du comité chargé du travail sur la Constitution, par Jean-Joseph Mounier, citato da Zuber 2014, 20.
- 6 «Or, les notions de «famille humaine» et d'«humanité» ne sont pas d'ordre juridique mais moral; utilisées pour la protection de l'individu, elles risquent de se révéler génératrices d'illusions et de fausses revendications en raison de leur ambiguïté et de leur indétermination», Crouzatier 2008, 14.
- 7 Significativa a questo proposito – sia detto per inciso – la critica di De Maistre e Taine alla valenza astratta e quasi fantasiosa della nozione di «uomo», cfr. Zuber 2014, 62 e 78.
- 8 «L'humanisme fonde l'homme en l'isolant dans la nature et l'autonomisant en droit; l'homme est autosuffisant et puise sa légitimité et son fondement

dans la (sa) Raison; homo sapiens est peut-être issu de la nature, mais, par sa Sapience, il échappe à cette Nature. L'homme est l'être suprême, supérieur et, par là même, il doit, en tout homme, être respecté et honoré. D'où cette idée humaniste universaliste et émancipatrice: l'idée des *droits de l'homme*», Morin 2014, 40.

- 9 Come se, al posto di «Menschenrechte», la lingua tedesca usasse «menschliche Rechte».
- 10 Viola 2000, 18-19, citato da Praduroux 2012, 308.
- 11 Che sono lesi, ad esempio, dai crimini contro l'umanità.
- 12 Rilevata sia da linguisti sia dalla dottrina, cfr. ad es. Celotti 2013, 51 e Praduroux 2012, 306.

Riferimenti bibliografici

- Arcangeli, Massimo, (a c. di) 2011: *Itabolarario. L'Italia unita in 150 parole*, Carocci, Roma.
- Avis sur la dénomination "Droits de l'Homme", adopté le 19 décembre 1998 par la Commission française consultative des droits de l'homme, in www.cncdh.fr/fr/publications > avis
- Battaglia, Salvatore, (a c. di) 1961-2002, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino.
- Bonetti, Michele, 1989: «"Diritti dell'uomo" o "Diritti umani"?», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Anno XXXII, Giuffrè, Milano 1989, pp. 302-306.
- Bonetti, Anna, 2012: «Il pari trattamento linguistico: quasi un'odissea», in *LeGes – Legislazione e valutazione*, 3, pp. 483-485.
- Cavagnoli, Stefania, 2013: *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.
- Celotti, Nadine, 2013: «Droits de l'homme – Droits humains – Droit à la traduction et à l'interprétation: un défi pour les langues», in *De Gioia* 2013, pp. 47-60.
- Crouzatier, Jean-Marie, 2008: «"Droit de l'homme" ou "Droits Humains": une différence sémantique?», in *Revue ASPECTS, Hors série* – 2008, pp. 11-16.

- De Gioia, Michele, (a c. di) 2013: *Autour de la traduction juridique*, Padova University Press, Padova.
- Egger, Jean-Luc, 2014: «Il pari trattamento linguistico nell'italiano dell'Amministrazione federale svizzera», in *Quaderni della REI 2*, Cleup, Padova 2014, pp. (in stampa).
- Ferrone, Vincenzo, 2014: *Storia dei diritti dell'uomo. L'illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Laterza, Roma-Bari.
- Gambaro, Antonio, 2012: «La prospettiva del privatista», in *Pozzo / Bambi 2012*, pp. 33-47.
- Maggiori, Robert / Delacampagne, Christian, 2014: *Philosopher. Réflexions philosophiques des grands penseurs contemporains*, R. Laffont, Paris.
- Manzoni, Alessandro, 1995: *I promessi sposi*, a c. di A. Stella e C. Repposi, Einaudi-Gallimard, Torino.
- Marchesi, Antonio, 2011, *La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, Franco Angeli, Torino.
- Morin, Edgar, 2014: «L'unidualité de l'homme», in *Maggiori / Delacampagne 2014*, 39-48.
- Pozzo, Barbara / Bambi, Federico, (a c. di) 2012: *L'italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze.
- Praduroux, Sabrina, 2012: «Diritti dell'uomo», in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, 7° aggiornamento*, UTET, Torino, pp. 305-326.
- Sabatini, Alma, 1987: *Il sessismo nella lingua italiana, Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- Sabatini, Francesco, 1987: «Più che una prefazione», in *A. Sabatini 1987*, pp. 13-19.
- Viola, Francesco, 2000: *Etica e metaetica dei diritti umani*, Giappichelli, Torino.
- Zuber, Valentine, 2014: *Le culte des droits de l'homme*, Gallimard, Paris.